



# Comune di Lavagna

Città Metropolitana di Genova

www.comune.lavagna.ge.it – postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it

1 - Settore Servizi Finanziari e Culturali

Ufficio TARI

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(Art. 42 D.Lvo n. 267/2000)

N° 37 di Registro

Seduta del 30/05/2022

**OGGETTO: Approvazione piano finanziario TARI 2022-2025 e tariffe TARI 2022.**

L'anno *duemilaventidue* il giorno *trenta* del mese di *maggio* alle ore **18:00**, presso la sede del Comune di Lavagna (Ge), ubicata in Piazza della Libertà civ. 47, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria – seduta pubblica di prima convocazione.

Sono presenti:

		Presenti	Assenti giust.	Assenti ingiust.			Presenti	Assenti giust.	Assenti ingiust.
1)	<i>MANGIANTE Gian Alberto – Sindaco</i>	X			10)	<i>ONETO Chiara</i>	X		
2)	<i>COVACCI Elisa Elena – Vice Sindaco</i>	X			11)	<i>ORBOLO Antonella</i>	X		
3)	<i>BARBIERI Matteo</i>	X			12)	<i>PIAZZE Stefano</i>	X		
4)	<i>BEANI Emilia Angela</i>	X			13)	<i>PITTAU Aurora</i>	X		
5)	<i>BERSAGLIO Danilo</i>	X			14)	<i>ROMANENGO Carlo</i>	X		
6)	<i>CORSI Laura</i>	X			15)	<i>SANGUINETI Luca</i>	X		
7)	<i>DI MARTINO Daniele</i>	X			16)	<i>STEFANI Guido</i>	X		
8)	<i>MAGGI Mario</i>	X			17)	<i>VACCAREZZA Elisa</i>		X	
9)	<i>MANGIANTE Luca</i>	X			Presenti n. 16 Assenti n. 01 E' presente l'Assessore esterno PIAZZE ENRICO				

Assume la presidenza della seduta il **Presidente del Consiglio Comunale, Avv. Matteo Barbieri.**

E' presente l'Assessore Esterno, **Arch. Enrico Piazza.**

Assiste alla seduta il Segretario Generale, **Dott.ssa Grazia Mori.**

-----

***IL PRESIDENTE PROPONE ALL'ASSEMBLEA LA TRATTAZIONE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA ISCRITTA AL PUNTO 02 DELL'ORDINE DEL GIORNO AD OGGETTO: "APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2022-2025 E TARIFFE TARI 2022".***

**Visti:**

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova tassa sui rifiuti, (TARI), sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

**Visto** inoltre l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali:

*"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...'" (lett. f);*

*"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...'" (lett. h);*

*“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...” (lett. i);*

**Richiamata** la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l’Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l’impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, *“... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...”;*

**Considerato** che l’art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all’Ente territorialmente competente. Il Piano Finanziario è soggetto ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8; Dato atto che, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Lavagna, non risulta definito e/o operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 nell’assenza del quale, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell’Amministrazione Comunale;

**Richiamata** la Delibera di Consiglio comunale n. 30 in data 29/04/2022 con la quale sono stati individuati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali risultano dall’applicazione dello Schema I, (base), così come previsto nella Tabella di cui all’art. 3.1 del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022;

**Visto l’Allegato A)** – Piano Economico Finanziario 2022 – 2025, elaborato in conformità alle previsioni di cui all’art. 27 MTR -2, nel quale sono state valorizzate tutte le componenti sia di costo variabile (art. 2.2 MTR-2) e sia di costo fisso (art. 2.3 MTR-2), anche di natura previsionale, analiticamente descritte nella relazione di accompagnamento sub 3);

**Visto** l'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale “... *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1...*”;

**Considerato**, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013, e nello specifico:

- a) il comma 654 ai sensi del quale *deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;*
- b) il comma 683, in base al quale *il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;*

**Visto** il Piano Economico Finanziario 2022 - 2025 allegato alla presente (**All. A**), dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2022 di € 3.483.544,0 così ripartiti:

COSTI FISSI	€ 1.754.080,00
COSTI VARIABILI	€ 1.729.464,00

**Tenuto conto**, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno **2022**, di cui all'**Allegato B)**

Visti:

- c) l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "*... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";
- d) l'articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

**Visti inoltre:**

- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: "*1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022*";
- l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 il quale dispone: "*5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022.*"

**Visto** l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, deliberata dalla città metropolitana di Genova è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani

**Richiamato**, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

**Richiamata** la determinazione dirigenziale n. 89 del 12/02/2021 con la quale si è provveduto ad affidare il servizio di supporto alla elaborazione e formazione del Piano Economico Finanziario TARI 2021 e 2022 alla società GF Ambiente srl, stante la complessità della materia

**Visto** il D.lgs n. 267/2000;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento per la disciplina e l'applicazione della TARI approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 29/06/2021;

**Acquisiti** il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile – **allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale** – espresso ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Il **Presidente** lascia la parola al Sindaco per l'illustrazione e, dopo gli interventi dei Cons. Stefani, Maggi, Di Martino e le puntualizzazioni del Sindaco e del Cons. Stefani, pone in votazione il provvedimento per alzata di mano, il cui esito è il seguente:

presenti n. 16, votanti n. 13, favorevoli n. 11, contrari n. 02 (Cons. Stefani e Pittau), astenuti n. 03 (Cons. Corsi, Maggi e Di Martino).

Pertanto,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Visto** l'esito della votazione di cui sopra,

### **DELIBERA**

- per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate di validare ai sensi e per gli effetti di cui art. 7 della Deliberazione n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 e di quanto previsto nel MTR - 2 di ARERA, il Piano Economico Finanziario 2022 -2025, riportato **nell'Allegato A** , quale parte integrante e sostanziale della presente;
- di approvare, quindi, per l'anno 2022, l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e

sui servizi (TARI)” per l’anno 2022, di cui all’**Allegato B**), alla presente quale parte integrante e sostanziale della medesima;

- ❑ di quantificare in € 3.483.544,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto 1) del deliberato;
- ❑ di dare atto che l’importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
- ❑ di trasmettere ai sensi dell’art. 7.6 della Deliberazione n. 363/2021/R/rif il Piano Economico finanziario, e i documenti allo stesso allegati ad ARERA, ai fini dell’approvazione;
- ❑ di trasmettere altresì telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- ❑ di procedere ai sensi della Delibera ANAC n. 719 del 27 ottobre 2021, alla pubblicazione sul sito dell’ente, in Amministrazione trasparente, nella sottosezione “informazioni ambientali”, ai sensi dell’art. 40 del d.lgs. n. 33/2013, del collegamento ipertestuale al sito del MEF in cui i documenti di cui al punto sub 8) sono resi disponibili;
- ❑ di fissare al 29/07/2022, al 30/09/2022 e al 2/12/2022 i termini di pagamento delle tre rate TARI 2022 fissando in alternativa la possibilità di pagamento in unica soluzione entro il termine del 30/09/2022.

Quindi, stante l'urgenza di darne immediata esecuzione, il **Presidente** pone in votazione per alzata di mano l'immediata eseguibilità del provvedimento, il cui esito è il seguente:

presenti n. 16, votanti n. 16, favorevoli n. 14, contrari n. 02 (Cons. Stefani e Pittau), astenuti n. 0.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** l’esito della votazione sopra riportata,

## DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

La seduta si chiude alle ore 19:15

**Si dà atto che la verbalizzazione integrale degli interventi, sarà svolta mediante sbobinatura della registrazione da parte di una ditta incaricata dal Comune e verrà approvata con successivo atto. Dopo l'approvazione, essa verrà allegata al presente verbale e pubblicata sul sito istituzionale.**



Letto, approvato e sottoscritto:

**Il Presidente del Consiglio Comunale**  
Avv. Matteo Barbieri

**Il Segretario Comunale**  
Dott.ssa Grazia Mori

---

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate*